

La norma canonica nel primo millennio della Chiesa

Alfonso M. Stickler

PREMESSA.

Il problema della norma nel diritto canonico durante il primo millennio della Chiesa coincide in primo luogo con quello di esistenza di un diritto nella Chiesa; perchè se esiste un diritto, esiste la norma giuridica. In secondo luogo è una questione di identificazione concreta della norma e delle sue specificazioni in quel periodo di vita ecclesiastica che implica naturalmente una evoluzione sia oggettiva che soggettiva, vale a dire una creazione di fonti varie dalle quali scaturiscono le diverse specie di norme e una presa di coscienza più o meno riflessa di tali fonti o precostituite e determinate nella costituzione della Chiesa o legittimate dalla competente autorità come tali. Ciò conduce, a sua volta, necessariamente alla individuazione, stabilizzazione e determinazione delle fonti materiali stesse — ossia delle autorità dalle quali hanno origine le norme — attraverso la identificazione e conoscenza delle norme sicuramente esistenti e all'esame delle varie forme e categorie che corrispondono precisamente alle diverse fonti materiali.

Nel periodo, entro il quale il nostro tema è da svolgersi, non si presentano ancora questioni sostanziali di filosofia e di dogmatica della norma perchè non esiste ancora una dottrina giuridica con elaborazione delle teorie e degli elementi teorici-dottrinali di una scienza sistematica, la quale inizia, come è risaputo, solo con GRAZIANO e la sua "Concordia discordantium canonum", vale a dire a metà circa del secolo XII. Questi problemi potranno affrontare perciò solo i colleghi che tratteranno, sempre nell'ambito della prima Tavola Rotonda del nostro Congresso, del periodo successivo al primo millennio. Ma non è detto che noi non possiamo fornire già degli elementi validi per una individuazione di una dottrina sulla norma canonica.

Difatti, lo stesso titolo che GRAZIANO ha voluto dare al suo *Decretum*, ossia al compendio più completo e definitivo di tutte le norme di diritto canonico in vigore durante il primo millennio della Chiesa, ci dice chiaramente che esistevano non solo problemi attorno alla norma canonica ma anche il vivo desiderio, anzi, la necessità di risolvere le questioni che la pratica della norma imponeva alla soluzione dei contemporanei, fossero autorità gerarchiche o autorità dottrinali. Tali problemi potevano e dovevano essere risolti precisamente dall'una o dall'altra autorità a seconda dell'indole delle difficoltà che presentavano le varie questioni sulla validità, il significato, la preminenza, etc., delle stesse norme diverse e perfino contrastanti tra di loro.

Queste vie esploratrici, se possiamo dire così, attraversano tutta la storia millennaria della norma e porteranno man mano alla identificazione delle difficoltà, sensibilizzeranno la problematica che esse creano, richiederanno sempre più insistentemente la soluzione e contribuiranno così concretamente alla conoscenza della sostanza della norma, della diversificazione e specificazione, di tutta la sua indole complessa e multiforme che permetterà poi le soluzioni richieste dalla vita giuridica della Chiesa.

Queste vie conducono necessariamente attraverso la selva delle fonti formali, o di conoscenza, della norma canonica ossia attraverso la storia delle collezioni di diritto canonico che conservano concretamente le norme vigenti nelle varie epoche e regioni della Chiesa. Tali collezioni sono il migliore mezzo di identificazione dell'esistenza della norma, dei vari suoi autori, delle varie specie e forme e della loro differente natura e obbligatorietà e perciò del loro valore e della loro validità intrinseca ed estrinseca storica.

Percorreremo perciò, nella nostra esposizione, tale via. Lo si potrebbe fare cronologicamente e sincronisticamente per tutte le varie norme insieme; ciò avrebbe indubbiamente il vantaggio di una visione d'insieme più facile, ma porterebbe inevitabilmente all'inconveniente di molte ripetizioni. Ci è sembrato perciò metodo migliore quello che segue le varie fonti e forme di norme separatamente e distintamente e ci permetterà non solo di individuare meglio l'indole propria delle singole specie ma anche il loro sviluppo e l'importanza che esse hanno nella evoluzione di tutto il complesso dell'ordine giuridico ecclesiastico e, di conseguenza, per la costituzione e creazione del diritto canonico della Chiesa.

Ciò vale veramente non solo per il primo millennio della sua vita ma anche per il seguito dato che proprio il diritto costituisce l'elemento più importante di continuità e perciò di sviluppo organico di tutta la vita sociale nelle epoche anche successive sia, come è ovvio, per il periodo classico

che prende l'avvio della sua costruzione proprio dal bacino di raccolta delle norme del primo millennio, cioè dal *Decretum Gratiani*, come anche per tutto l'arco di tempo successivo fino al Codice di diritto canonico ed oltre. Vedremo così meglio quali sono le forme sostanziali e sempre valide e quali le forme condizionate dal tempo e dalle circostanze transitorie e perciò secondarie e perfino caduche.

Cercheremo infine di cogliere la problematica di incontro tra le singole categorie di norme come si sviluppa e manifesta creando la ricerca di composizione dei disaccordi che non possono non palesarsi e gettando così le basi di una vera e propria dottrina della norma canonica che solo in seguito sarà sviluppata dalla scienza canonistica vera e propria.

I. LA NORMA: ESISTENZA E SPECIE.

Seguiremo dunque la norma nel suo sviluppo millenario secondo il sorgere e l'affermarsi cronologico e secondo la importanza costitutiva delle varie sue specie.

1. *La Sacra Scrittura.*

La dottrina di fede e di vita cristiana prende la sua ispirazione in primo luogo dall'insegnamento del suo fondatore e, in secondo luogo, dall'insegnamento e dalle disposizioni di coloro che il fondatore ha deputato a perpetuare la sua missione dando tutte le facoltà necessarie a questo scopo. L'uno e l'altro viene trasmesso sin dall'inizio attraverso la tradizione orale. Presto però si è sentita la necessità di fissarla per iscritto in tutti i suoi punti fondamentali. Ciò ha dato origine prima agli scritti, chiamati poi canonici, ossia alla Scrittura Sacra del Nuovo Testamento, e poi a tutti gli altri scritti che si richiamano alla tradizione dei discepoli immediati di Cristo e dei loro successori.

Ora, in questi scritti si scoprono senza difficoltà disposizioni normative, che riguardano cioè la vita dei cristiani non solo nei loro rapporti con Dio (che sarebbero solo norme morali) ma anche con gli altri cristiani e con l'autorità ecclesiastica che appare abbastanza chiaramente costituita nei suoi rappresentanti principali e che verrà meglio determinata man mano che si andrà avanti nel tempo e aumenterà il numero dei fedeli. Queste norme, mentre costituiscono una prova dell'indole societaria esterna, cioè giuridica, della Chiesa regolano il comportamento societario dei cristiani e sono perciò norme giuridiche.

Dagli scritti sunnominati risulta che Gesù Cristo stesso ha dato norme

di comportamento o richiamandosi all'Antico Testamento o dando di Sua autorità nuove disposizioni per quello che riguardava la Sua istituzione, la Chiesa. Nel primo caso si trattava generalmente di norme date da Dio all'uomo in genere e perciò di norme di cosiddetto diritto naturale o al popolo ebraico in specie ossia di diritto divino positivo anticotestamentario. La Chiesa considerava sempre obbligatorie le prime; le seconde solo in quanto confermate da Gesù Cristo anche per il Nuovo Testamento. Ma accanto a queste ultime la Chiesa si ispirava ripetutamente a disposizioni del VT per la vita ecclesiastica come p. es. per la santificazione delle feste, per il digiuno e l'astinenza, per le decime e oblazioni, per il diritto di asilo, per l'età dei ministri, ecc.

Vincolanti in se invece erano sempre considerate le disposizioni di Cristo per la Sua Chiesa come quelle riguardanti i ministri sacri superiori, per il Primato di Pietro, per l'indissolubilità del matrimonio, per la remissione dei peccati. Accanto a queste norme che avevano per autore lo stesso fondatore della Chiesa si trovano nei libri del NT altre che sono attribuite bensì a Cristo ma affermate e inculcate dagli apostoli, p. es., il privilegio paulino, il diaconato. Inoltre vi sono norme che hanno per autore gli apostoli nella loro qualità di superiori ecclesiastici rivestiti di tale facoltà dispositiva come p. es. le norme aggiunte nel concilio di Gerusalemme, quelle regolanti le cene in occasione dell'eucaristia, le qualità specifiche degli ordinandi, il comportamento durante gli atti di culto, etc.

E' assai interessante constatare che le norme contenute in testi e fatti della S. Scrittura non vengono espressamente invocate nei primi secoli quando si tratta di fissare la Tradizione orale in materia di disciplina, come vedremo subito nel secondo punto. Ma il richiamo alla S. Scrittura come forza normativa ha luogo e prende consistenza in due occasioni. Primo quando e dove viene a mancare l'autorità ecclesiastica ordinaria efficiente e, secondo, quando si tratta di contestazioni di questa autorità in occasione di lotte contro abusi tollerati e favoriti e dell'introduzione di norme riformatorie nuove.

Del primo caso ci è data testimonianza nella Chiesa Insulare e nella sua disciplina. Nei libri penitenziali si trova un continuo richiamo sia all'antico come al Nuovo Testamento. Se questo non può meravigliare in un tale genere proprio di raccolta di norme, non ci può sfuggire la singolare forza probativa della nostra affermazione data dalla *collectio Hibernensis* che ricalca il genere ordinario delle raccolte di norme disciplinari, compilato per la Chiesa Insulare e ove sono stati giustamente sottolineati i molti testi scritturistici introdotti come novità di fronte alle altre specie di norme generalmente trasmesse. Ciò contribuisce fortemente, insieme agli altri ele-

menti ancora da rilevare più avanti, a dare alla disciplina insulare la sua indole moralizzante.

Un'altro uso marcato di testi scritturistici in campo disciplinare si nota dove, per mancanza di efficacia riformatrice legale-gerarchica, si ricorre allo strumento illegale della falsificazione dei testi. Le raccolte pseudo-isidoriane riportano per questo motivo non di rado tali testi che, per il cristiano, sono i meno contestabili e servono perciò egregiamente a fare accettare le norme spurie, da essi appoggiate.

Ma anche i riformatori che hanno da superare notevoli resistenze contro una rinnovata disciplina più genuinamente cristiana amano ricorrere alla S. Scrittura nelle norme invocate per il raggiungimento del loro scopo. Accenniamo solo di sfuggita alla raccolta di Abbone di Fleury della fine del sec. x (anche perchè egli si pone ex professo il problema delle fonti della norma obbligatoria) che non disdegna i testi scritturistici. Ma l'esempio più significativo ci danno i riformatori Gregoriani del sec. xi. Nelle loro raccolte, compilate a posta per promuovere la loro riforma, si riferiscono alla S. Scrittura proprio di fronte alle gravissime difficoltà di superare le opposizioni che una disciplina inveterata, poco cristiana e poco genuina, costituiva per una riforma radicale che si era resa necessaria in tutta la Chiesa.

Di questa situazione della norma scritturistica nel primo millennio della Chiesa si rende interprete Graziano nel suo Decreto quando richiama al diritto naturale che secondo lui "in lege et in evangelio continentur" (*dict. p. c. 2. Dist. VI*) e quando introduce continuamente in tutto il Decreto, tra i fatti invocati come prove, brani del VT e NT.

2. Tradizione —consuetudine— legge non scritta.

Come abbiamo già detto all'inizio del n. precedente, solo una parte dell'insegnamento orale di Gesù Cristo è stata consegnata ai posteri per iscritto; l'altra parte è rimasta nella trasmissione orale o nella prassi della Chiesa. La stessa cosa deve dirsi anche dell'insegnamento apostolico e della disciplina della Chiesa antica fondata e diretta dagli apostoli: accanto alle lettere del NT esisteva una larga tradizione di norme di vita ecclesiastica che si tramandava da una generazione all'altra di discepoli, dei loro successori e di tutta la comunità ecclesiale.

Nella coscienza dei cristiani questa tradizione disciplinare aveva valore indiscusso ed era considerata veramente norma vincolante per tutti. La tradizione e, nella forma giuridica, la consuetudine, figura dunque quale legge non scritta tra le fonti di norme sin dall'inizio della Chiesa; anzi,

bisogna dire che ciò avviene all'inizio della Chiesa e poi sempre quando si ripetono condizioni della Chiesa primitiva.

In questa luce non fa meraviglia la constatazione che tutto un primo gruppo di norme disciplinari che noi conosciamo e che costituiscono le prime raccolte di norme dopo quelle contenute negli scritti sacri non vuole fare altro che fissare per iscritto la tradizione orale e la prassi di vita attribuendola agli stessi apostoli e ai loro discepoli: sono le note raccolte pseudo-apostoliche.

In esse, è vero, si trova materiale tanto poco genuino quanto lo è l'attribuzione falsa agli autori che sarebbero stati gli apostoli. Difatti non pochi di questi scritti sono nati da un desiderio apologetico da parte di chi non aveva di mira di difendere la fedeltà agli insegnamenti degli apostoli, ma il proprio parere sotto l'egida dell'autorità apostolica. Ma ciò che qui ci interessa è proprio il fatto che tutti ricorrevano a quest'autorità e riconoscevano perciò in essa veramente una fonte, la prima fonte viva, di autorità normativa nella Chiesa che non si poteva mettere in discussione.

Non è il caso di insistere in una descrizione di queste raccolte e del loro contenuto: dal primo documento che più recenti studi attribuiscono perfino al primo secolo d. C. e ai tempi più vicini agli apostoli, la cosiddetta *Didachè* dei dodici apostoli, alla *Didascalia* dei dodici apostoli di due secoli più tardi, alle *Costituzioni apostoliche* della fine del IV sec., ai famosi 85 o 50 canoni apostolici e alla *Traditio Apostolica* di S. Ippolito Romano con i suoi derivati del III secolo e seguenti; tutti questi documenti contengono norme che coprono la vasta gamma di vita ecclesiastica disciplinare e intendono consapevolmente di difendere la genuina tradizione come norma vincolante.

Questo richiamo alla tradizione come fonte autorevole si può individuare in tutto il primo millennio della Chiesa di cui ci stiamo occupando. Essa non coincide certamente con la posteriore consuetudine giuridica quale legge non scritta, per quanto appare spesso come presupposto della consuetudine legittima. E' però ugualmente certo che la consuetudine è considerata tanto più valida quanto più può appellarsi alla tradizione cattolica; non può, comunque, contraddirla se non vuole perdere la sua validità giuridica.

Il rapporto tra tradizione e fonte normativa giuridica è illustrato in forma particolarmente concreta dal gruppo dei cosiddetti canoni apostolici: in Oriente vengono riconosciuti come espressione autentica della tradizione più antica e fedelmente trasmessi come bagaglio vincolante di tutte le Chiese orientali e, come tale, riconosciuti nel loro numero massimo (85) nella collezione Trullana (a. 691) che costituisce l'ultimo patrimonio disci-

plinare scritto comune delle Chiese dell'Oriente. —Ma anche nell'Occidente vengono accolti, per quanto solo nel numero di 50. Attraverso l'inserzione nella raccolta dei canoni conciliari e delle decretali dei Romani Pontefici di Dionigi l'Esiguo, al primo posto, queste norme tradizionali faranno parte anche del patrimonio disciplinare fisso della Chiesa Occidentale Romana.

Ma l'affermazione della forza normativa della tradizione e, su questa base, della consuetudine che ivi si fonda e che con essa concorda, si realizza in una forma sempre più vasta soprattutto ma non solo come una delle fonti suppletive ma addirittura come fonte sostitutiva laddove e sempre quando si verifica un vuoto di potere gerarchico vitale.

Nel periodo della disciplina regionale nelle varie Chiese dell'Occidente, dopo il 500, riscontriamo non di rado norme apocrife, accettate in forza del loro valore tradizionale presunto. In modo particolare ciò avviene nella Chiesa Insulare ove abbiamo già costatato l'importanza della S. Scrittura proprio in sostituzione di una volontà normativa gerarchica, ivi meno valida a causa dell'indole speciale di quella Chiesa, e ove si affermano largamente altre fonti di norme tra le quali prendono un posto importante le consuetudini che si innestano nella più vasta tradizione sia antica genuina che più recente e meno valida e perfino in parte eterodossa. I già citati Libri Penitenziali, che dal sec. VI all'VIII sostituiscono su vasta scala le altre raccolte di norme pratiche di vita cristiana, e perfino l'unica grande raccolta canonistica in senso proprio, la *Hibernensis*, attingono largamente a questa tradizione.

In questo contesto non è da dimenticarsi un'altro fenomeno assai interessante che attesta molto palesemente la forza normativa della tradizione. Si è detto e scritto molto sulle cosiddette raccolte pseudo-isidoriane e sul loro ruolo in tutta la formazione del diritto canonico del medio evo ecclesiastico pregraziano. Le ricerche e i magistrali risultati definitivi del FUHRMANN confermano in pieno ciò che si è potuto dire finora, che cioè l'enorme fortuna di queste falsificazioni spettacolari si giustifica, anzi, la stessa falsificazione ha potuto celarsi accuratamente per secoli, proprio a causa dell'aderenza alla tradizione e dell'appello ad essa, per cui ha potuto essere trasformata in legge scritta ciò che risultava solo, ma risultava realmente, nella coscienza tradizionale non tanto del popolo cristiano semplice ma anche dei suoi rappresentanti gerarchici e dotti.

Ciò spiega anche la grande diffusione dei testi spuri nelle raccolte di norme disciplinari del periodo successivo e il valore normativo che si attribuiva a loro.

Dall'altra parte è chiaro che una illuminata, attenta e autorevole guida della vita ecclesiastica non poteva non badare ad una consapevole distin-

zione tra il vero e il falso, il genuino e lo spurio in questa tradizione che aveva assunto tanta forza nell'ambito normativo ecclesiastico. Infatti, la Riforma Gregoriana, mentre anch'essa, e proprio perchè anch'essa dovette richiamarsi alla tradizione genuina disciplinare del passato di fronte ad una Chiesa che si trovava ridotta a tanto mal partito proprio per le deviazioni in questo senso troppo a lungo disattese, ha cominciato a distinguere i testi genuini dai testi spuri. Per questo iniziava e perseguiva una febbrile attività di ricerca di testi autentici che contenevano la tradizione genuina alla quale la riforma si appellava e per poter efficacemente combattere le tradizioni spurie e disdicevoli alla vita ecclesiastica.

Questi testi autentici potevano essere di natura più diversa, purchè testimoniassero la vera tradizione. Ritorneremo ancora, nel corso della nostra esposizione, su questa attività e tendenza perchè ci porterà altri contributi notevoli nella ricerca delle fonti normative valide per la vita ecclesiastica e del loro sviluppo.

Concludendo conviene fissare sin d'ora questo risultato: anche la più genuina riforma ecclesiastica non disdegna la fonte normativa della tradizione e tutte le forme consuetudinarie che possano dare vita ad obblighi vincolanti. Ma l'autorità ecclesiastica sottolinea proprio in questa occasione che solo la tradizione genuina e la consuetudine ad essa non contraria hanno diritto ad una tale funzione mentre tutte le forme spurie ed eterodosse meritano in ogni caso e in ogni senso, nella misura nella quale possono essere riconosciute tali, condanna e ripulsa.

3. *La norma scritta conciliare.*

In una Chiesa che si è concepita e sentita sin dall'inizio come un organismo sociale esterno, dotato degli organi necessari, anche naturalmente, al suo governo ma positivamente voluti, determinati e designati dal suo Divin Fondatore, non poteva non impegnarsi subito anche in una attività che comportavano le condizioni interne ed esterne della vita ecclesiastica in aumento e in sviluppo.

Questa attività si esplicava precisamente in conformità con i vari gradi gerarchici sia di ordine divino sia di quello lasciato a determinazione umana ed ecclesiastica. Essi sono i vescovi che presiedono alle comunità locali, coadiuvati dal loro presbiterio; gli arcivescovi, primate, esarchi, patriarchi che hanno la responsabilità sulle comunità regionali più o meno estese; il Sommo Pontefice che, come garante della unità di tutta la Chiesa, ha la cura della fede e della vita cristiana di tutti

i cristiani esistenti nel regno spirituale costituito dal suo Fondatore quale parte militante sulla terra.

Essendo la Chiesa tutto un corpo uno, unito, organico è evidente la necessità e il desiderio di una intesa su tutti i livelli della convivenza ecclesiale, per conservare, sviluppare, diffondere nella necessaria uniformità non solo la fede comune ma anche la vita che deve rispecchiare questa fede e che deve seguire le norme di vita lasciate, insieme con le verità da credere, alla sua Chiesa dal Fondatore.

È perciò del tutto naturale che gli organi gerarchici abbiano cercato sin dall'inizio la collaborazione. Nei tempi di persecuzione ciò era per lo più impossibile, almeno su più vasto raggio. Ma dopo le persecuzioni l'intesa ha preso subito l'avvio nella forma di incontri che erano facili tra le regioni e centri più vicini ma più difficili per quelli più distanti. La necessità però e l'utilità evidente hanno saputo vincere queste difficoltà e la storia della Chiesa può facilmente documentare tali incontri tra i presuli che presto si realizzavano su tutti i livelli regionali fino a rappresentare tutta la Chiesa per discutere le questioni comuni di fede e di vita cristiana. Questi incontri si chiamano sinodi e concili e si distinguono secondo l'ampiezza dei territori interessati in sinodi locali, provinciali, regionali, patriarchali, universali o ecumenici.

Ivi i presuli redunati discutevano i problemi, li risolvevano e fissavano in canoni (conciliari) i risultati che in veste di disposizioni scritte vincolavano i sudditi dei rispettivi territori. Queste disposizioni venivano divulgate e conservate e davano così origine a vere e proprie raccolte di canoni conciliari.

Attraverso queste raccolte possiamo anche renderci conto dell'uso e dell'autorità che tali norme avevano o acquistavano. Era del tutto naturale che venissero recepite e osservate dappertutto come espressione della suprema autorità della Chiesa quelle emanate dai concili universali o ecumenici. Ma non era ugualmente normale che acquistassero valore generale delle norme che erano state sancite da consessi regionali inferiori. Eppure notiamo sin dall'inizio questo fenomeno che vengono introdotte nelle varie regioni della Chiesa norme particolari di altre regioni attraverso la diffusione, l'intercambio, l'accettazione di canoni conciliari di vario genere.

Così vengono trasmesse, conservate e praticate nelle Chiese di tutto l'Oriente le norme dei primi concili particolari della prima metà del sec. IV (Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, Laodicea). Insieme con le norme dei concili ecumenici passano alle Chiese dell'Occidente anche questi canoni particolari dell'Oriente. Ma anche i canoni dei concili Africani

passano in Italia, nella Spagna, nella Gallia, più tardi nella Germania; così come quelli dei concili della Spagna, della Gallia, della Italia saranno accolti reciprocamente in tutte le altre regioni.

Portatori e —ciò che ci interessa nel nostro contesto— testimoni di questo intercambio sono le varie raccolte di cui la storia delle collezioni ci documenta la genesi e le vicende: in Oriente il grande *Syntagma canonum* o *Corpus Canonum Orientale* che è presente in tutte le Chiese e si fossilizza con la collezione Trullana (a. 691); la raccolta dei canoni di Dionigi l'Esiguo, compilata a Roma e diffusa in tutto l'occidente quale più autorevole per secoli; il corpo dei canoni della Chiesa d'Africa; la *Hispana*.

Questo fenomeno di intercambio di norme documenta in modo particolarmente chiaro la storia delle traduzioni dei canoni cancellari greci in latino. La stessa *Dionysiana* ha avuto la sua origine da tale attività necessaria perchè solo pochi testi sono stati redatti nelle due lingue universali di allora come, probabilmente, i canoni del concilio di Sardica, per un certo tempo confusi con quelli di Nicea.

Per la storia della norma canonica dobbiamo rilevare qua il fatto che, proprio a causa della coscienza unitaria della Chiesa e della disciplina sostanzialmente uniforme nelle varie parti della Chiesa ormai libera che viene seguita fino al sec. VI, i canoni che hanno per la loro natura, eccettuati quelli dei concili ecumenici, solo valore particolare, diventano attraverso la recezione da parte delle altre regioni praticamente generali e universali.

Questo fenomeno continua anche nei secoli successivi, per quanto in modo meno generale e meno pacifico, anzi, più guardingo e anche contestato in quanto il particolarismo delle norme regionali, sempre più difforme e differenziato, suscita in un primo tempo confusione e disgregazione e perciò turbamento e decadenza nella disciplina. Pensiamo p.es. alla multiformità delle norme nella Chiesa merovingica e alla disciplina penitenziale insulare che veniva introdotta nel continente attraverso l'attività missionaria dei monaci irlandesi e anglosassoni. La reazione cerca di difendere sia la ortodossia e genuinità della disciplina tramandata ma anche la necessaria uniformità; e le riforme ripetutamente promosse rifiutano perciò le norme particolari importate e giudicate dannose o non rispondenti alle preoccupazioni della gerarchia responsabile e competente.

Ma, pur di fronte a queste riserve, continua l'intercambio delle norme particolari tra le varie Chiese. Sarebbe voler portare acqua al mare se volessimo documentare questo fatto generale presente anche nella seconda parte del primo millennio e in un clima di maggiore consape-

volezza del valore intrinseco e perciò della obbligatorietà limitata delle norme particolari. Basti accennare alla constatazione che in tutte le raccolte di qualsiasi regione e di qualsiasi genere, accanto ai canoni dei concili ecumenici, considerati sempre universalmente validi, non mancano mai i canoni dei concili particolari delle varie regioni; anzi, le raccolte delle norme vigenti, sia cronologiche che sistematiche, hanno come componente propria, se non unica o principale, i canoni conciliari anche particolari.

Graziano non fa altro che accettare nella sua raccolta del diritto di tutta la Chiesa del primo millennio la grande mole dei canoni conciliari delle varie regioni come comprova uno sguardo all'introduzione del Friedberg, premessa alla sua edizione del *Decreto*. Con ciò attesta la funzione e la proprietà della norma conciliare in tutto il corpo del diritto ecclesiastico e nel suo sviluppo.

Sarebbe una lacuna se non accennassimo, prima di passare ad un'altra fonte normativa, alla norma diocesana. Essa si presenta nel nostro periodo sotto l'aspetto sia dell'autorità del vescovo locale sia della collaborazione con il presbiterio e i fedeli nella forma più o meno esplicita del sinodo diocesano.

Questa fonte e forma di norma acquista importanza quando diminuisce la funzione collaboratrice degli organismi gerarchici superdiocesani o quando motivi pastorali chiamano all'azione più intensa il pastore locale. Esempi di questo genere abbiamo, oltrechè nella Chiesa Insulare, nelle diocesi della Gallia merovingica ove quasi ognuna sviluppa il suo "Liber canonum" e nel periodo di riforma nel regno dei franchi ove i vescovi emanano il loro "capitulare", vale a dire la legge diocesana che, naturalmente, non rappresenta norme create *ex novo* ma riprende le norme generali e comuni, imponendole nella forma di legge propria ai propri diocesani.

Abbiamo così la testimonianza di una fonte normativa che attua la coscienza di una autorità locale, radicata ed operante nella costituzione ecclesiale in stretto collegamento con la Chiesa universale, lungo tutto il primo millennio di vita ecclesiastica.

4. *La norma scritta pontificia.*

Accanto alla norma conciliare si fa sempre più importante e fondamentale nel corso del primo millennio l'attività normativa dei Romani Pontefici. Interventi disciplinari sono noti sin dall'inizio p.es. attraverso la prima lettera di S. Clemente Papa indirizzata ai Corinzi. Ma solo dopo che la Chiesa aveva acquistata la libertà, anche questa attività assume

man mano una regolarità crescente. Dalla metà del sec. IV, cominciando da Papa Damaso e poi da Siricio, questa indole di norme precettive (*litterae decretales*) può essere controllata attraverso testi, trasmessi prima per mezzo di scrittori ecclesiastici poi per mezzo delle varie raccolte canonistiche e finalmente attraverso vere e proprie collezioni di decisioni Pontificie. Le due più eminenti testimonianze di questo genere sono le due raccolte canonistiche più importanti prima dell'anno 1000, la *Dionysiana* e la *Hispana*, le quali, dopo i canoni conciliari, riportano in una seconda parte le decretali dei Romani Pontefici. D'ora innanzi le decretali non mancheranno praticamente mai nelle raccolte occidentali, assumeranno, anzi, una posizione sempre più centrale a seconda delle difficoltà disciplinari della Chiesa in genere o delle varie regioni in particolare o anche dei problemi di autorità pratica universale nella vita della Chiesa.

Di questa posizione pacificamente assunta nella vita giuridica della Chiesa ci danno una delle testimonianze più eloquenti le cosiddette falsificazioni pseudo-isidoriane. Oltre ad essere chiamate le false "decretali" —per quanto le falsificazioni si estendano anche a tutti gli altri testi— le vere ed uniche fabbricazioni di documenti intieri riguardano precisamente le decretali Pontifice dei primi secoli di cui si conosceva bensì l'esistenza attraverso le testimonianze di vari scrittori ecclesiastici, ma non più i testi stessi. I falsari forgiavano intelligentemente tali testi. La loro accettazione praticamente pacifica, mentre documenta la conoscenza perfetta delle persuasioni degli uomini di quei tempi, ci dice anche quanta e quale sia stata l'autorità di questa norma.

Quanto più si afferma l'autorità legislativa e amministrativa Pontificia prendendo, o per necessità intrinseche p.es. di riforma della Chiesa universale o per circostanze esterne, il sopravvento sull'attività e sulle norme conciliari, tanto più cresce l'importanza di tali norme Pontificie. Dalla Riforma Gregoriana in poi esse godono infatti di una precedenza indiscussa superate solo dai canoni dei concili ecumenici.

Non è necessaria, di fronte all'evidenza dei fatti documentati dalla storia delle fonti formali canonistiche, una documentazione più diffusa di questa norma Pontificia nel primo millennio. Vorremmo solo mettere ancora in risalto il fatto che lo sviluppo normativo del secondo millennio, che nei suoi primi secoli forma il diritto classico della Chiesa, si identifica addirittura con il diritto delle decretali ove perfino i canoni dei concili ecumenici prendono la forma e l'autorità di norme Pontificie. Questo fatto non deve dunque considerarsi un fenomeno o un indirizzo nuovo, ma costituisce la continuazione e il logico sviluppo di una evoluzio-

ne che ha le sue più genuine radici e i suoi precedenti canonistici in tutto il primo millennio della storia e della disciplina ecclesiastica.

Il *Decreto* di Graziano, bacino di raccolta di questa disciplina, ne è un'altra volta la prova e, nello stesso tempo, anche il più indiscusso e indiscutibile punto di riferimento e di partenza in quanto tutto il diritto fuori di esso e, soprattutto, dopo di esso si chiamerà il diritto delle "extravagantes decretales".

5. *Padri, Dottori, Scrittori, Santi.*

Parlando della forza normativa che nella Chiesa Cattolica è costituita dalla tradizione abbiamo già accennato alla posizione che assumeranno i testimoni di questa tradizione. Dopo gli apostoli e i loro immediati successori e discepoli e dopo i testimoni qualificati che sono i successori gerarchici dei vari gradi, sono tali testimoni i Padri e altri uomini dotti che non solo sono i più coscienti trasmettitori del patrimonio spirituale appreso, ma anche, attraverso lo sviluppo intellettuale e dottrinale, coloro che lo aumentano contantemente anche se solo in senso soggettivo, cioè come approfondimento di conoscenza. A questi Padri, Dottori, Scrittori si associano i Santi, perchè ritenuti sempre i più fedeli testimoni ed interpreti della fede e della disciplina.

Per questi motivi possiamo e dobbiamo annoverare tra le fonti normative del primo millennio, e praticamente solo di esso, anche questi uomini i quali nella struttura giuridica della Chiesa non avrebbero tali prerogative. Ma ad essi, in tutto questo periodo di formazione della norma canonica, fu liberamente e del tutto naturalmente assegnata questa autorità dal popolo e dalla stessa gerarchia precisamente in quanto testimoni e interpreti della tradizione che aveva sempre avuto forza normativa nella Chiesa.

E qui si presenta subito un fatto interessante: nelle Chiese ove la viva autorità gerarchica generale ed universale o non è esercitata o non accettata, ove cioè, pur non essendo del tutto assente, la norma disciplinare Pontificia non entra tra le fonti normative ordinarie, vale a dire nelle Chiese dell'Oriente, questa viene, praticamente dall'inizio, sostituita dalla tradizione dei Padri che, attraverso i loro *dicta canonica* e *canones*, si affiancano ai canoni conciliari come ci dimostrano già le prime raccolte. Proprio per questa funzione autorevole non tutti i Padri ma solo un determinato numero con determinati scritti vengono accolti quale autorità normativa. Nel già accennato *Syntagma* sono dodici le

lettere canoniche dei Padri, nella *Collectio Trullana* del 691 vengono assunte autorevolmente e definitivamente ancora altre come p.es. quelle di S. Basilio Magno. Questo uso è comune a tutte le Chiese dell'Oriente. In alcune acquista inoltre una voce particolare la parola dei Santi come p.es. nella Chiesa d'Egitto.

In Occidente, ove vive e agisce ordinariamente la testimonianza autorevole gerarchica attraverso le norme Pontificie, i detti testimoni della tradizione diventano operativi proprio là ove e quando questa autorità è meno operativa ed operante. Così li troviamo una prima volta assai invocati nella Chiesa Insulare dove abbiamo già visto all'opera la norma di tradizione e di consuetudine. Infatti i Padri, i Dotti, i Maestri, i Santi assurgono lì, insieme con la Sacra Scrittura, a norma ordinaria, per lo più principale, di disciplina, anch'essa particolare, cosa che si riflette nei numerosi libri penitenziali e nella *Hibernensis*. Di qui, attraverso l'attività missionaria, questa norma si estende alla Chiesa Franco-Gallica e Germanica. I Pseudo-Isidoriani ci vedono, del tutto naturalmente, una preziosa fonte autorevole ed efficace per la realizzazione dei loro intenti.

Ma non è detto che serva solo come fonte sostitutiva dell'autorità gerarchica o addirittura spuria. La testimonianza dei Padri è invocata anche per sostenere la disciplina genuina, e perciò come fonte autorevole normativa dalla stessa autorità gerarchica. Infatti, nel loro immenso sforzo i riformatori Gregoriani, per non parlare dell'uso che già si faceva durante la riforma regionale pregregoriana, con a capo lo stesso Gregorio VII, invocavano insistentemente i testi patristici a sostegno della loro riforma che voleva ricondurre la disciplina canonica decaduta e fuorviata a quella genuina dei secoli sani. Per questo i Gregoriani cercavano dappertutto questi testi, naturalmente autentici, e compilavano veri e propri florilegi patristici che venivano poi largamente sfruttati nella compilazione delle raccolte propriamente canonistiche che rivestivano in teoria e in pratica l'autorità di norme obbligatorie.

Anche i postgregoriani non disdegnavano il ricorso a questi testi come fonte normativa; lo testimoniano p.es. le raccolte di Ivone di Chartres. Pensiamo solo all'uso che egli fa delle "sententiae Graecorum doctorum".

Perciò non può far meraviglia che anche il Maestro di Bologna abbia inserito su vasta scala questi testi, tramandati e riconosciuti valedoli giuridicamente, nella sua *Concordia discordantium canonum* come elemento positivo non disprezzabile: dopo i canoni conciliari e le decretali

dei RR. Pontefici i testi dei Padri e degli Scrittori ecclesiastici prendono il terzo posto distanziando di gran lunga tutti gli altri.

Però —e in questo dobbiamo costatare l'inversione dell'andamento notato per le decretali— il Decreto costituisce praticamente anche la fine di questa fonte quale largamente normativa per la disciplina canonica: nelle successive raccolte ufficiali del diritto vigente il numero dei canoni tratti dai testi dei Padri e degli Scrittori ecclesiastici è assai ridotto di fronte ai testi provenienti dalle decretali e ciò conferma un'altra volta la funzione, solo suppletiva, di tradizione e di testimonianza, che è stata concessa ufficialmente a questa fonte normativa: ove funziona l'autorità universale con il suo potere normativo effettivo e riconosciuto, non è necessario il ricorso ad una fonte non ufficiale. La sua voce cessa perciò in seguito nel concerto degli strumenti attivi di normativa canonica.

6. *Regole monastiche.*

Molto affine, ma pur differente, è un'altra fonte normativa che ha la sua parte tra le norme canoniche che condizionano la vita disciplinare della Chiesa dei primi mille anni di vita. Si identifica con le varie regole monastiche e la sua importanza aumenta a seconda dell'intensità e della ripercussione più generale che la vita monastica esercita sulla vita cristiana comune e generale nei tempi e nei luoghi.

Da questa premessa possiamo già trarre le ragioni per cui queste regole assurgono ad una certa importanza nelle Chiese Orientali (Pachomio, Basilio, Macario, etc.) e poi, in Occidente, nella Chiesa Insulare. Questa era organizzata su vasta base monastica con gli abati in funzione anche di vescovi, con i monaci in veste di clero diocesano. La disciplina cristiana per tutti i fedeli assumeva così, del tutto naturalmente se non necessariamente, molti elementi monastici nella vita di preghiera, di penitenza, di pratica sacramentaria, etc. Per questo motivo notiamo un'altra volta che i libri penitenziali, fonte formale principale di quella Chiesa, risentono moltissimo la disciplina monastica sotto tutti gli aspetti: vita diocesana, vita morale, vita penitenziale. Dobbiamo dire, anzi, che proprio l'indole particolare di tutta questa disciplina è plasmata dall'influsso monastico che si traduceva così in norme vive ed obbligate.

Un'altra volta questo influsso si fa presente, attraverso i missionari in tutto l'arco della loro attività sul continente, nella disciplina Franco-gallica e germanica, nella riforma carolingia, nella riforma spuria pseudo-isidoriana (pensiamo solo alla *Additio I* della raccolta di Bene-

detto Levita), ancora in Ivone di Chartres (spec. nella sua *Tripartita*).

Un tale influsso, anche se non tradotto direttamente in fonte normativa eccetto in pochi casi, si fa sentire ancora attraverso la grande regola Benedettina che dominava incontrastata la vita monastica occidentale del primo millennio. Più però che la lettera è il suo spirito e la sua incarnazione in uomini ecclesiastici eminenti e in membri della gerarchia che influisce sulla disciplina e sulle sue fonti normative nella Chiesa medievale.

7. *Teologia.*

A causa del rapporto stretto tra diritto canonico e teologia, trovandosi quello sulla base di questa, e là dove l'autorità ecclesiastica non percepisce ancora distintamente la norma giuridica come tale, viene facile che elementi a-giuridici entrino nell'ambito giuridico come regola non solo di fede ma anche di vita, vengano perciò assunti a norma di agire.

Per questi motivi non possiamo meravigliarci se troviamo, astraendo dalla S. Scrittura, documenti e fatti di natura teologica e, specificatamente, di indole dogmatica, morale, liturgica nelle raccolte proprie di norma giuridico-canonica.

Così, nel periodo del particolarismo regionale, perfino nelle collezioni compilate in Italia si trovano tali elementi e, in modo particolare, abbondano nelle raccolte della disciplina insulare ovunque essa appare. Sono spesso norme puramente morali con le quali si mescolano, soprattutto nei libri penitenziali, quelle di indole liturgica. La *Hibernensis* non senza ragione è stata chiamata "un tentativo di trattato di teologia morale e di diritto canonico".

Ma la stessa autorità giuridica nella Chiesa assume questi elementi talvolta tra le norme giuridiche là ove si tratta di rivendicare principi teologici che sono alla base della stessa autorità, delle varie fonti normative, della struttura fondamentale della Chiesa, delle stesse norme singole canoniche. Perciò troviamo proprio nelle raccolte della Riforma Gregoriana tali elementi che rivendicano in parte i presupposti della riforma e della sua autorevolezza e in parte certi punti cardinali della disciplina di riforma che erano concatenati con la teologia o ricevevano conferma dalla liturgia: l'investitura negli uffici ecclesiastici, la simonia considerata una vera e propria eresia (*simoniaca haeresis*), il celibato dei chierici in sacris. Sono proprio queste raccolte che ripetutamente si richiamano agli *Ordines Romani*.

Ma anche in seguito, tra le norme che continuano questa tendenza, non mancano tali documenti. Così lo stesso Ivone di Chartres, già più raffinato nel suo senso giuridico, riporta nelle sue raccolte molto materiale dogmatico e morale, che viene dunque considerato rivestito di valore normativo.

Un contributo particolare portano poi alla norma canonica come tale la scienza teologica sotto l'aspetto metodologico: nel travaglio della ricerca per la norma vera e certa in mezzo alla selva di norme di ogni genere il nuovo metodo, elaborato da filosofia e teologia e applicato nella vasta letteratura contemporanea dalla nuova scienza scolastica, entra a far parte della norma ecclesiastica se non come norma di sostanza disciplinare, almeno come mezzo e strumento di scoperta e di definizione della vera norma obbligatoria. Qui basta accennare a tutti i vari precursori della "Concordia discordantium canonum" quale Abelardo, Bernardo di Costanza, Algero di Liegi, le "Sententiae" teologiche etc. ove metodo e testi, problemi e soluzioni si incontrano e collaborano anche per fissare la norma giuridica veramente obbligatoria ogni qualvolta venga a mancare l'autorità competente gerarchica.

Graziano stesso, che è riuscito a creare il "codice" delle norme vigenti nel primo millennio della Chiesa, è il campione più perfetto e completo di questo sforzo di trovare e fissare cioè, con un procedimento dialettico in mancanza dell'autorità ufficiale, la norma veramente vincolante quale risultato di un confronto tra tutte quelle tramandate attraverso i secoli e le raccolte precedenti. Il suo *Decreto* ci rivela la considerazione che ha per lui ancora il materiale teologico. È tanto da aver potuto dare origine all'affermazione che non si tratti di un codice di norme giuridiche ma, a causa del molto materiale dogmatico e morale introdotto, di un libro di teologia.

Comunque, noi sappiamo che, ciononostante e soprattutto a causa della distinzione da lui introdotta tra la "sacra pagina", la teologia come campo generale del sapere ed insegnare sacro, e il diritto canonico, malgrado l'imperfezione del suo primo "testo scolastico", egli ha dato una base definitiva alla norma canonica in senso stretto, come scienza e come dottrina.

8. *Fatti storici.*

Nella storia e nello sviluppo della norma canonica sono ancora i fatti storici che prendono un ruolo affine ai testi teologici.

Nessuno li ha invocati quali testi giuridici per se obbliganti. Ma

più di una volta il troviamo come testimoni di un agire concreto che assurge, nella coscienza contemporanea e dei posteri, ad una testimonianza concreta della tradizione ed inoltre ad esempio di un comportamento dovuto.

Per questo motivo fatti storici che illustrano in concreto la vita cristiana vengono inseriti nelle raccolte di norme canoniche. Nelle collezioni del periodo di particolarismo regionale tra i sec. VI e VII sono frequenti questi fatti. — Ma particolarmente volentieri vengono invocati quando si tratta di documentare norme per le quali non sono chiare le fonti autoritative o che vengano contestate a causa di discipline diverse considerate legittime o anche meno legittime ma esistenti. In questi casi chi invoca i fatti si dà premura di documentarli attraverso fonti ineccepibili.

I pseudo-isidoriani, che si trovano precisamente in tali condizioni e che non dispongono dell'autorità normativa legittima, ricorrevano molto alle testimonianze storiche sia in senso materiale come in quello formale cercando cioè di introdurre la sostanza di testimonianze passate o di appellarsi a queste testimonianze per norme da crearsi. A questo scopo essi si servono degli storici ecclesiastici della Chiesa antica quali sono p.es. Eusebio e Rufino.

Ma la stessa riforma Gregoriana per motivi non diversi ma con un metodo del tutto differente, rifiutando cioè e combattendo il falso, cercava di avallare le sue richieste normative di riforma con le testimonianze della disciplina antica genuina. I Gregoriani ricorrono perciò spesso anche a fatti storici riportati in opere quali la *Chronica Tripartita* di Cassiodoro, il *Liber Pontificalis*, il *Liber Diurnus*. Lo stesso Ivone di Chartres segue ancora questa tendenza.

Non ci troviamo qui di fronte a veri testi giuridici ma bensì a fonti che forniscono materialmente anche se non formalmente o che sostengono con il peso della tradizione le norme in buona parte date da chi aveva autorità di emanarne con tutti i carismi della validità e obbligatorietà, ma che desiderava appoggiarsi in ciò alla tradizione comprovata dalla storia.

9. *Diritto civile.*

Da quando le autorità civili hanno riconosciuto la Chiesa come organismo autonomo ma collegato in una convivenza strettissima con la vita civile, l'opposizione di prima diventata necessariamente una collaborazione, gli ordinamenti giuridici delle due società non potevano non esercitare un influsso reciproco.

Astraendo qui dalla legittimità della penetrazione di un ordinamento nell'altro nel corso della storia sta il fatto che la Chiesa ha sempre considerato, nel suo complesso normativo, il cosiddetto *ius receptum* vale a dire una somma di norme che traevano la loro origine da una fonte civile ma venivano riconosciute dall'autorità ecclesiastica come operanti e obbligatorie anche nell'ambito della vita ecclesiastica. Queste norme civili "canonizzate" hanno dunque sempre avuto nella Chiesa una esistenza più o meno estesa o rilevante. È del tutto naturale che l'influsso di queste norme cresca ove si accentua la collaborazione e diminuisca quando i due ordinamenti si distanziano o separano nella vita pratica e concreta.

Nel primo millennio della Chiesa assistiamo ad una convivenza quanto mai stretta tra l'autorità civile ed ecclesiastica. Dopo aver dato la libertà alla Chiesa gli imperatori romani mettevano il loro potere a diretto servizio della vita ecclesiastica per cui non fa meraviglia se incontriamo tra le leggi imperiali norme concernenti questa vita; tali norme compaiono nelle raccolte di diritto sia civile che ecclesiastico. Nell'Occidente, quasi a sostituzione della collaborazione con gli imperatori romani, inizia la non meno stretta convivenza tra la Chiesa e l'autorità dei vari regni germanici che si centralizza nel cosiddetto sacro romano impero e con le ben note conseguenze per l'una e per l'altro.

Per la Chiesa d'Oriente questo fenomeno di leggi civili canonizzate è più che documentato da una propria specie di raccolte, i nomocanoni, ossia leggi civili che sono anche "canoni" cioè leggi ecclesiastiche. In un primo tempo queste leggi civili si aggiungono in forma di appendici alle raccolte dei canoni come p.es. alla famosa raccolta in cinquanta titoli di Giovanni Scholastico (ca. metà del sec. VI). Ma presto si compilano vere e proprie raccolte di leggi imperiali in materia ecclesiastica per l'uso ecclesiastico, riconoscendo dunque ad esse valore obbligante per la vita dei fedeli. I più conosciuti di questi *nomocanones* sono quello dei cinquanta titoli e dei quattordici titoli, rispettivamente della fine del se. VI e della prima metà del sec. VII. — È interessante notare come queste leggi imperiali sostituiscano, insieme con i testi patristici, le decretali dei RR. Pontefici le quali, come abbiamo già detto, fanno difetto nell'ordinamento normativo della Chiesa Orientale.

Ma non è detto che la Chiesa Occidentale, con le sue decretali accanto ai canoni conciliari, non abbia riconosciuto, anch'essa, leggi civili romane per il suo ambito. Anzi, le invoca ripetutamente anche se sotto aspetti diversi e per finalità ben differenti. In Italia, con la sua tradizione romana e imperiale, il richiamo a questa legislazione è frequente

nelle varie raccolte regionali. I vari movimenti di riforma si rifanno poi ad essa per dimostrare l'antica tradizione e disciplina, i diritti della Chiesa e le sue prerogative riconosciute dalla stessa autorità civile, i vari privilegi dati da essa alla Chiesa.

In questo senso è assai significativo se gli stessi riformatori Gregoriani inseriscono nelle loro raccolte leggi imperiali romane, dato che il loro movimento è rivolto sostanzialmente contro l'intrusione dell'autorità civile medievale nell'ambito ecclesiastico attraverso l'investitura negli uffici ecclesiastici. Lo fanno dunque per affermare le prerogative della Chiesa e le più giuste ed accettabili posizioni delle autorità civili antiche, soprattutto attraverso i diritti ecclesiastici riconosciuti e i privilegi concessi. — Anche i successori dei Gregoriani non rifiutano questi testi, anzi, li accolgono, come dimostrano le raccolte di Ivone di Chartres.

Accanto alle norme romane si moltiplicano naturalmente nella Chiesa Occidentale le norme delle autorità civili regnanti, per lo più germaniche. Lo mostrano in modo particolare le attività congiunte nella Chiesa Visigotica della Spagna, dove re ed episcopato collaborano nei concili nazionali sanzionando le reciproche disposizioni per la vita della Chiesa.

Ma anche e soprattutto nella Chiesa Franca e, in particolar modo, con e dopo la riforma carolingia, si accentua, attraverso la collaborazione delle due autorità la legislazione civile dei re in materia ecclesiastica e riceve una sua tipica espressione normativa nei Capitulari. Essi sono di tale e di tanta importanza che i Pseudo-Isidoriani, accanto alla loro principale falsificazione cioè delle Decretali, compongono una seconda raccolta, nota sotto il nome dei *Capitolari* di Benedictus Levita, che radunava precisamente genuine e non genuine disposizioni dei re franchi con rilevanza ecclesiastica, e ciò con i soliti intendimenti riformatori. Tali ed altre norme civili successive si trovano poi anche nelle raccolte canoniche, comprese quelle dei riformatori Gregoriani e successori, segno che anche la forza normativa di queste disposizioni civili era riconosciuta dalla Chiesa se e quando erano accolte dalla competente autorità ecclesiastica.

Queste testimonianze ci dicono dunque chiaramente come attraverso tutto il primo millennio della Chiesa questa abbia riconosciuto, per quanto con una sua ben distinta ed affermata discrezionalità, alle disposizioni civili una funzione di fonte normativa anche per la Chiesa. In questo riconoscimento concreto dobbiamo vedere la norma del "ius receptum" o delle "leges (civiles) canonizatae".

II. ELEMENTI DOTTRINALI.

Dopo questo panorama delle singole specie principali di norme riscontrabili e riscontrate in mille anni di vita della Chiesa vogliamo ora abbozzare una sintesi degli elementi di riflessione teoretico-dottrinale sulla norma canonica che sono stati sviluppati, sotto la spinta delle impellenze pratiche, anche in un periodo che è ancora privo di una scienza vera e propria e perciò anche di una dottrina riflessa.

Come in altri campi del sapere così anche in quello dell'ordinamento giuridico è la necessità che crea i tentativi di superare le difficoltà che richiedono una soluzione. Queste difficoltà sono state causate alla retta conoscenza e all'applicazione giusta delle norme canoniche man mano che esse aumentavano di numero, si sottraevano alla individuazione della loro fonte genuina di esistenza, si differenziavano, apparivano anche contrastanti e perfino contraddittorie tra di loro causando così quella incertezza e confusione che comprometteva la disciplina ecclesiastica anzichè sostenerla e governarla.

Per questi motivi ogni necessaria riforma disciplinare portava con sè anche il problema della norma vera. Questa verità si cercava con i mezzi a disposizione nei singoli periodi e nelle condizioni del tempo.

Se nella questione di Apiario la confusione tra canoni niceni e sardicensi, nella quale la stessa Chiesa Romana era incorsa, si poteva risolvere con un ricorso alla tradizione, ancora facilmente accertabile, delle grandi Chiese principali che avevano partecipato al Concilio di Nicea, l'incontro tra le norme di indole, natura, provenienza e obbligatorietà così diverse quali si hanno nella Chiesa nel regno dei Franchi richiedeva ben altri sforzi per individuare quella realmente obbligante in quel tempo e in quel luogo.

La cosciente ricerca di una tale individuazione e, nello stesso tempo, la elaborazione pratica di criteri sicuri per questo sforzo può essere documentata già nella riforma carolingia. Quando la gerarchia ecclesiastica e l'autorità civile vogliono rimediare alla incertezza e insicurezza derivante ed avere a disposizione la norma sicura chiedono a Roma il Codice ivi vigente che è precisamente la *Dionysiana* man mano completata e che contiene i canoni conciliari della disciplina antica ed universalmente riconosciuta, anche se regionale, e le decretali dei RR. Pontefici. Papa Adriano che manda questa collezione a Carlo Magno (a. 774) è garante di queste norme di valore universale e genuino e la riforma vi si appella proprio per debellare la norma particolare difforme e perciò disgregante. Vi si scorge dunque un doppio elemento di valutazione della norma: l'auto-

rità della tradizione universale e l'autorità viva dei RR. Pontefici come massimi garanti della disciplina genuina per tutta la Chiesa.

Questo fenomeno è accompagnato da un altro non meno significativo. Nell'intento di preparare libri manuali per la pratica pastorale la stessa riforma prende decisamente posizione contro i *Libri poenitentiales* in quanto di essi "certi sunt errores, incerti auctores". Ciò dimostra che essi chiedono chiaramente chi sia stato e chi sia l'autore della norma per valutare la sua obbligatorietà e consistenza di fronte ad altre e che si rifiuta energicamente ("ut etiam igni traderentur") la norma non ammissibile perchè non accertabile, anche se assai diffusa.

Nella stessa direzione va —anche se a prima vista non sembra vero, sembra vero piuttosto il contrario— il tentativo di riforma illegittima promossa dai Pseudo-Isidoriani. Il fatto che essi si appoggiano alla raccolta più quotata, accanto alla *Hadriana*, e con ciò alle norme genuine, conciliari e papali (della *Hispana*) nonchè ai fatti e dati trasmessi dalla tradizione autorevole dei più quotati scrittori ecclesiastici, ci dice di nuovo quali siano in quell'epoca le fonti normative più indiscusse e più universalmente accettate.

Se queste sono, per una teoria della norma canonica, elaborazioni solo implicite e di fatto, non mancano almeno accenni espliciti che dimostrano che i problemi erano presenti ai contemporanei anche sotto l'aspetto di una riflessione generale e perciò teorica.

Lasciando da parte l'esposizione notevole, della prima metà del sec. VII, sulle fonti normative del diritto civile che si deve all'ultimo dei Padri Occidentali, Isidoro di Sevilla (nelle sue *Etymologie*), l'autore della collezione *Dacheriana* si pone, nella prefazione, già attorno al 800, la domanda esplicita quali siano i testi canonistici che devono essere accettati e seguiti. E risponde che devono essere autentici e genuini e universali; solo in mancanza di questi ultimi si può ricorrere anche a testi di autorità particolari.

Quasi duecento anni dopo Abbone, abate di Fleury, discute il modo come conciliare testi differenti e discordanti esprimendo già dei criteri di ordine generale.

I riformatori Gregoriani, proprio per la causa che difendono, devono prendere posizione di fronte non solo a testi spuri ma anche a quelli genuini che devono cedere di fronte a testi più autorevoli e validi quali sono quelli che si basano sull'autorità dei RR. Pontefici e sulla testimonianza dei Padri, non in quanto rivestiti, quest'ultimi, di autorità legale ma come testimoni della tradizione che ha valore universale. Solo uno di loro, se astraiano dalle formule generali del *dictatus papae* dello

stesso Gregorio VII, Bonizone di Sutri manifesta esplicitamente nel suo *Liber de vita christiana* (ca. la fine del sec. XI) regole di interpretazione distinguendo p.es. precetti veri e propri dai semplici consigli.

Forse è stata proprio la mancanza di una dottrina sulla forza normativa dei vari testi canonistici presso i Gregoriani che, mentre ha resa la lotta più esasperata e le soluzioni meno chiare, ha contribuito a rendere i successori più attenti e suscettibili a questo problema di metodo di interpretazione e perciò di distinzione del valore proprio ed intrinseco delle singole specie di norme. Infatti, proprio tra i rappresentanti della riforma più evoluta che cerca soluzioni sicure e più generali, si rende palese lo sforzo riflesso di arrivare a regole generali di interpretazione dei testi.

Così il dotto Ivone di Chartres dedica ex professo a questo problema un prologo, premesso alla sua raccolta dei testi (sia essa il *Decreto* o la *Panormia*) quasi come una *manuductio* per l'uso della raccolta. La natura delle singole norme e la loro gerarchia e obbligatorietà nell'insieme del corpo delle norme viene esplicitamente discussa. — Un suo illustre contemporaneo, Bernoldo di Costanza, opera una tale valutazione delle norme in una serie di trattati che non vogliono essere un sussidio per il giusto uso della serie dei testi che raccoglie, ma principalmente la soluzione del problema teorico in punti concreti della disciplina per cui vengono poi introdotti i testi normativi riguardanti il problema trattato e interpretati in modo esemplare.

In questi tentativi teorici vengono affrontati, o almeno emergono già altri problemi di dottrina giuridica riguardante la norma nel diritto canonico. Ma con tutti questi impegni ci avviciniamo già alla fine del 1100 e entriamo nel 1200, superando così il primo millennio di vita ecclesiastica. I secoli che seguono si basano su tali sforzi teoretici preliminari e con l'aiuto della dialettica scolastica e con il fiorire della scuola sorella di diritto romano-civile si apprestano a introdurre anche il diritto della Chiesa nel tempio della scienza vera e propria che esaminerà la norma sotto tutti i punti di vista della dottrina giuridica. Lo potrà fare tanto più facilmente e compiutamente in quanto trova con l'opera del padre della scienza del diritto canonico, Giovanni Graziano, sia l'insieme dei testi normativi come anche la dispiegata problematica e ottime soluzioni iniziali in quello che si può chiamare anche il libro di scuola di questa novella scienza, ove scolari, divenuti maestri, svilupperanno la teoria della norma canonica con quella maestria che sarà propria del diritto classico della Chiesa.

Ma di questo ci parlerà la seconda relazione della nostra Tavola Rotonda.

NOTA BIBLIOGRAFICA

I. Testi di storia del diritto canonico, spec. delle fonti: FR. MAASSEN, *Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters*, I (Graz 1870); A. VAN HOVE, *Prolegomena (Commentarium Lovaniense in Codicem Iur. Can.)* (Mechliniae-Romae 1928), 2a. ed. 1945; P. FOURNIER-G. LE BRAS, *Histoire des Collections Canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu'au Décret de Gratien*, I-II (París 1931-32); B. KURTSCHIED-F. M. WILCHES, *Historia iuris canonici*, I, *Historia Fontium et Scientiae* (Romae 1943); A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, I, *Historia fontium* (Augustae Taurinorum 1950); H. E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte, Die katholische Kirche* (Köln-Graz 1950), 4.^a ed. 1964; W. M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, I-V (Wien-München 1953-1969), I, 2.^a ed. (1960); G. LE BRAS, *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, I, *Prolégomènes* (París 1955); III, *L'Église dans l'Empire Romain* (J. GAUDEMET) (París 1959); VII, *L'age classique. Sources et théorie du droit* (G. LE BRAS: *Introduction générale*) (París 1965); A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Derecho Canónico*, I (Salamanca 1967).

II. Oltre queste opere generali sono utili per la ricerca bibliografica: *Studia Gratiana* (FORCHIELLI-STICKLER) voll. 20 (Bologna-Roma 1953-1976). Gli Atti dei Congressi di storia del diritto canonico medievale: 1958 («Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique», 33 (Louvain 1959); 1963 (*Proceedings* «Monumenta iuris canonici ser. C: Subsidia», I (Città del Vaticano 1965); 1968, IV (Città del Vaticano 1971); 1972, V (Città del Vaticano 1975). La Bibliografia curata dall'*Institute of Medieval Canon Law*: 1955 ss. (in *Bulletin* pubblicato in «Traditio», 12 (1956), 26 (1970); dal 1971 esce il *Bulletin of Medieval Canon Law* indipendente: (Berkeley, California 1971) ss.